

N. R.G. 529/2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

Prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **529/2019** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████  
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, corso ██████████ n. ██████ giusta delega in atti;  
*attrice-opponente*

contro

██████████ S.R.L. (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████  
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varedo, via ██████████ n. ██████ giusta delega in atti  
*Convenuta-opposta*

*Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- appalto-*

**Conclusioni di parte attrice opponente:** L'Avv.to ██████████ quale procuratore di ██████████  
██████████ richiamate in toto tutte le difese già precedentemente svolte, così precisa le proprie  
conclusioni Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, **In via principale e nel merito** e salvo  
gravame revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 21/2019, emesso  
dal Tribunale di Novara, per i motivi di cui in narrativa; **In via di subordine** accertare e determinare  
l'eventuale entità dei compensi ancora spettanti alla ditta ██████████ S.r.l. a seguito degli  
importi ingiunti, anche ai sensi dell'art. 1667 ultimo comma, per i seguenti motivi esposti in narrativa,  
con riferimento alle prestazioni eseguite sia effettivamente che a regola d'arte, al netto dei difetti e dei  
vizi emendandi;

**In via istruttoria** Si chiede nuovamente l'esibizione dell'originale del documento prodotto da  
controparte "*dichiarazione fine lavori*" (cfr. doc. 4 controparte), ribadendo le osservazioni di cui all'atto di  
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed il disconoscimento di firma.

Si chiede l'ammissione di interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:



- 1) "Vero che i preventivi non furono mai sottoscritti dal Sig. [REDACTED] poiché difformi gli uni dagli altri e riportanti cifre completamente differenti, rispetto al preventivo concordato verbalmente nel novembre 2016";
- 3) "Vero che le doglianze sui serramenti furono fatte ripetutamente perché risultavano montati infissi con misure sbagliate e con altri vizi";
- 4) "Vero che la porta d'ingresso montata si bloccò svariate volte e fu necessario l'intervento dei montatori per sbloccarla";
- 5) "Vero che, nel tentativo di porre rimedio al blocco della porta fu sostituita anche la serratura";
- 6) "Vero che a causa delle misure sbagliate, prese dalla Ditta [REDACTED] S.r.l., vi fu l'impossibilità di montaggio della quarta finestra e della porta finestra";
- 7) "Vero che gli interventi fatti dalla Ditta [REDACTED] S.r.l. per tentare di ovviare ai gravi vizi vennero fatti dopo parecchie settimane dalle richieste del Sig. [REDACTED]";
- 8) "Vero che la fattura dei lavori eseguiti mai fu consegnata al Sig. [REDACTED] ma fu inviata dall'Avv. [REDACTED] solo in data 8/11/2018 all'Avv. [REDACTED] su sua specifica richiesta".

Si indicano a testi:

-Sig.ra [REDACTED] Via [REDACTED] San Maurizio D'Opaglio;

-Sig. [REDACTED] [REDACTED] San Maurizio D'Opaglio;

-Sig.ra [REDACTED] San Maurizio D'Opaglio;

[REDACTED] S.r.l., in persona del legale rappresentante, Via [REDACTED] – Borgomanero;

**Conclusioni di parte convenuta opposta:** Il procuratore di [REDACTED] s.r.l. precisa come in appresso le relative c o n c l u s i o n i Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: respingere l'opposizione perché infondata in fatto e diritto confermando il decreto ingiuntivo n. 21/19 condannando in ogni caso il Sig. [REDACTED] al pagamento della somma di € 5.175,02 per i titoli di cui è causa. Il tutto con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorario del presente giudizio.

#### Fatto e motivi della decisione

[REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21/2019 emesso dal Tribunale di Novara con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 5.175,02 a favore di [REDACTED] srl per la fornitura e posa di serramenti da quest'ultima effettuata.

A fondamento della svolta opposizione l'attore deduceva di non aver mai ricevuto la fattura per la quale la ditta [REDACTED] S.r.l. aveva richiesto il decreto ingiuntivo; di non aver mai sottoscritto alcun preventivo e che la fattura in oggetto non corrispondeva a nessuno dei preventivi proposti.

In particolare lo stesso assumeva che in data 17.11.2016 la ditta [REDACTED] S.r.l. , dopo essere stata contattata dal Sig. [REDACTED] per eseguire la posa di serramenti, forniva un preventivo per la



posa di n. 4 finestre, n. 1 porta-finestra, n. 1 porta di ingresso. Tuttavia, solamente in data 04.05.2018, venivano installate n. 3 finestre e n. 1 porta, non conformi alle richieste, con evidenti vizi e difetti.

Furono segnalati, tramite mail, al responsabile della [REDACTED] S.r.l. le difformità riscontrate tra il preventivo ricevuto il 17.11.2016 ed i successivi preventivi inviati in data 14.05.2018, con sostanziale differenza di costi.

Infine, l'opponente lamentava che la posa dei serramenti era stata completata solo nel mese di luglio 2018, pur persistendo le problematiche più volte evidenziate, alla ditta anche verbalmente, tant'è che nei mesi successivi furono fatti diversi interventi per rimediare ai vizi e difetti, senza completa messa a regola d'arte.

Su tali presupposti l'attore concludeva per la revoca del decreto e, gradatamente, per la rideterminazione del quantum ancora spettante all'ingiungente.

Si costituiva la [REDACTED] s.r.l., la quale contestava in fatto e in diritto la svolta opposizione.

La stessa sottolineava che i fatti costitutivi della domanda attorea, tale da intendersi il diritto di credito azionato con l'ingiunzione, trovavano pieno suffragio già nelle stesse allegazioni di controparte, laddove a pag. 2 rigo 6 di citazione affermava che " ...la posa dei serramenti e' stata completata ... nel mese di luglio 2018..." e che tutto il resto dell'avverso scritto appariva come un affastellato coacervo di affermazioni prive del benché minimo riscontro e non solo documentale.

Incomprensibile appariva, inoltre, l'invocato presunto preventivo addirittura risalente al 2016, di cui peraltro non vi era traccia, riconducendo in esso gli elementi qualificanti il rapporto in questione così come quale fosse la *ratio* dell'avversa doglianza circa una presunta incongruenza tra i serramenti indicati in quel inesistente documento e quelli oggetto di fornitura.

L'unico documento che aveva posto le basi del contratto *inter partes* era quello del 13/02/18 in cui venivano dettagliati i manufatti che controparte ammetteva essere stati posati, riportati poi nella fattura azionata, inoltrato all'opponente, che lo aveva condiviso con la mail pari data, avendo peraltro corrisposto a fronte di esso l'acconto di € 2.217,86 .

L'opposta evidenziava poi come le lagnanze avverse in ordine ai paventati vizi non potessero assurgere al rango di eccezioni giacchè non era dato evincere quali manufatti ne fossero interessati e la loro consistenza. In ogni caso la Sig.ra [REDACTED] (sempre in luogo del [REDACTED] aveva confinato le proprie censure solo ed esclusivamente sul presunto malfunzionamento del portoncino di ingresso; da ciò conseguiva che ogni eventuale pregressa lagnanza fosse stata nel frattempo tacitata. Prova ne era la



dichiarazione di fine lavori a regola d'arte intervenuta all'epilogo della posa e sottoscritta dai posatori e da chi, per parte committente, era presente in tale contesto.

Parte opposta concludeva, quindi, come in premessa.

Orbene così ripercorsi i termini della questione deve rilevarsi che l'opposizione peraltro generica, al limite (non superato) della nullità, si palesa infondata.

Infatti, il teste [REDACTED] rappresentante libero professionista che aveva rapporti di lavoro con la società convenuta, dichiarava che, "ad inizio marzo 2018 il Sig. [REDACTED] chiedeva all'opposta la formulazione di un preventivo afferente la fornitura e posa, presso la propria abitazione, in fase di ristrutturazione, di serramenti in PVC con rinforzo in acciaio zincato e vetrocamera anche se non ricordava le misure". Lo stesso affermava che "era lui ad aver fatto le misurazioni ma che successivamente gli alloggiamenti erano stati modificati perché l'impresa aveva apportato delle modifiche alle aperture senza avvisarli; un'apertura era stata poi modificata perché la signora [REDACTED] la voleva con l'apertura a sinistra piuttosto che a destra. Le modifiche erano state effettuate dopo che lui aveva preso le misure". Più precisamente solo " in occasione della posa si appurava che gli alloggiamenti di una finestra e della porta finestra erano stati nel frattempo modificati, risultando inferiori rispetto alle misure comunicate dal [REDACTED] per i manufatti all'uopo destinati; in quel contesto il committente o meglio la signora [REDACTED] con la quale aveva sempre avuto a che fare, chiedeva a "CP" la fornitura di manufatti sostitutivi nelle misure adeguate e, dato il tempo occorrente per la relativa realizzazione, il montaggio di una finestra e di una portafinestra provvisorie, di fatto installate il 18/05/18".

A sua volta il teste [REDACTED] dipendente della società convenuta con mansioni di posatore, affermava che "pur non essendo presente al momento della richiesta avanzata dal [REDACTED] in ordine al preventivo in ogni caso le finestre posate erano quelle riportate in capitolo anche se non ricordava le misure, dato corso all'ordine, la posa iniziava nel maggio 2019, venendo contestualmente consegnata al [REDACTED] anche la fattura accompagnatoria n. 103/2018; in occasione della posa si appurava che gli alloggiamenti di una finestra e della porta finestra erano stati nel frattempo modificati, risultando inferiori rispetto alle misure comunicate per i manufatti all'uopo destinati; la finestra e la porta finestra venivano montate provvisoriamente in attesa della sistemazione; in quel contesto il committente chiedeva a [REDACTED] la fornitura di manufatti sostitutivi nelle misure adeguate e, dato il tempo occorrente per la relativa realizzazione, il montaggio di una finestra e di una portafinestra provvisorie. Il 24/07/2018, dopo due mesi dall'ordine della porta e finestra nelle nuove misure, queste ultime venivano posate nei relativi alloggiamenti, venendo in quell'occasione anche sostituita la maniglia della



porta con altra uguale a quelle delle preesistenti e lasciati smontati i coprifili, su indicazione del committente, da installarsi poi dall'elettricista al termine delle sue lavorazioni”.

Di segno conforme risultano essere le dichiarazioni rese dal teste [REDACTED] dipendente della società opposta con mansioni di posatore.

Quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, deve concludersi che, in applicazione delle regole sulla distribuzione dell'onere probatorio in materia di adempimento contrattuale (artt. 2967 c.c. e 1453 c.c.) l'attore sostanziale abbia assolto l'onere probatorio che gli incombeva. Invero l'attore ha provato l'esistenza del titolo (contratto di appalto per il quale non è prescritta la forma scritta, né *ad substantiam* né *ad probationem*, v. sul punto *ex multis* Cass. n°4911-1983), poiché esso è stato esplicitamente ammesso dalla controparte, nonché del corrispettivo nella misura allegata. Proprio su quest'ultimo punto deve evidenziarsi che l'opponente ha invocato alla base del rapporto contrattuale in oggetto un pregresso preventivo stilato nel 2016 rilevando la difformità riscontrate tra il preventivo ricevuto il 17.11.2016 ed i successivi preventivi inviati in data 14.05.2018, con sostanziale differenza di costi.

A sua volta la convenuta opposta ha, di contro, allegato che l'unico documento che ha posto le basi del contratto *inter partes* è quello inoltrato il 13/02/18 all'opponente.

Ora nella fattispecie deve rammentarsi che vige il principio secondo cui è consentito alle parti di prescindere da un accordo, esplicito e puntuale, in merito al corrispettivo, senza che da questo ne derivi la nullità integrale del contratto (art. 1657 c.c.; cfr. sul punto Cass. n°17386.2004); il dettato normativo assegna al *pactum consensus* una ovvia priorità (art. 1657 c.c.) nella gerarchia delle “fonti” deputate a regolamentare l'entità del compenso dell'appaltatore, ed in mancanza di esso sancisce la gradata possibilità di ricorrere alle “tariffe esistenti o usate”, o in via ulteriormente subordinata al potere equitativo. Inoltre, sotto il profilo processuale, a ciascuna delle parti (committente ed appaltatore privato) incombe l'onere di provare quanto rispettivamente dedotto (nel caso in cui entrambe alleghino di aver pattuito un corrispettivo); invece incombe all'appaltatore di dare dimostrazione della *congruità* del prezzo richiesto (per la particolare natura dell'opera prestata), allorché sia pacifico che le parti *non* abbiano convenuto alcunché, ovvero non si dia dimostrazione *di un accordo* sul corrispettivo (preventivo o successivo).

Quindi, a ciascuna delle parti incombeva di provare che fosse stata raggiunta un'intesa sulla *misura* del corrispettivo, essendo incontestata la conclusione di un contratto.

Detto ciò l'opponente ( qualora si legga l'eccezione nel senso di un intervenuto accordo su altri prezzi atteso l'invocato precedente preventivo) non solo non ha fornito siffatta (puntuale) dimostrazione ma, ancor prima, neppure fornito idonea allegazione atteso che del prospettato preventivo agli atti non vi è



traccia ( né sul punto potrà soccombere il documento sub 3) di parte attrice in quanto documento di provenienza dell'opponente medesima).

Di contro, la convenuta opposta ha dimostrato il proprio assunto come risulta dal documento *inoltrato il 13/02/18 all'opponente, da quest'ultimo condiviso con la email pari data (doc. 1 DI), avendo peraltro corrisposto a fronte di esso l'acconto di € 2.217,86 (doc. 7)*". Infatti, in data 13.02.2018 la società convenuta inviava preventivo identificato con la dicitura "Offerta 58710/OPAGLIO". In risposta, alle ore 10,32 dello stesso giorno, la sig. [REDACTED] ed il sig. [REDACTED] inviavano mail avente ad oggetto "offerta OPAGLIO – 58710", pertanto proprio il preventivo invocato da parte convenuta, affermando di aver controllato il preventivo e precisando quanto segue: ".....l'anticipo sarà del 30%, chiediamo che faccia il possibile di consegnare entro 40 gg. dal bonifico. Per il bonifico cosa facciamo?.. Dobbiamo aspettare la fattura di anticipo o possiamo farlo." Sempre in data 13.02.2018 alle ore 18.03 il sig. [REDACTED] comunicava gli estremi del soggetto al quale doveva essere intestata la fattura, l'aliquota iva da applicarsi e gli estremi della pratica edilizia e successivamente corrispondeva l'acconto richiesto dimostrando così di accettare così il preventivo in oggetto.

Risulta altresì essere circostanza pacifica che la posa dei manufatti è stata completata nel luglio 2018 ( cfr. atto di citazione in opposizione: "...la posa dei serramenti e' stata completata .. nel mese di luglio 2018...").

Pertanto il credito vantato dall'opposta all'esito dell'istruttoria risulta comprovato nei suoi fatti costitutivi.

Diversamente si deve invece argomentare in ordine agli asserti e non meglio precisati vizi e difetti lamentati dall'opponente. Invero dal tenore degli atti risulta che quest'ultimo abbia limitato le doglianze avanzate ad "un blocco" del portoncino.

In merito i testi indotti da parte convenuta hanno affermato che "nella prima settimana di agosto la madre del [REDACTED] chiamato per sollecitare il saldo dei lavori, chiedeva un intervento di [REDACTED] per verificare il sistema di apertura del portoncino; nell'agosto 2018 due montatori incaricati dall'opposta si sono recati nell'abitazione del [REDACTED] 3 volte appurando che il portoncino si apriva e chiudeva senza rimanere bloccato; in occasione dell'ultimo accesso, sollecitato telefonicamente dal [REDACTED] che, chiamato nuovamente per il saldo, lamentava il bloccaggio della serratura del portoncino, , non riscontrandosi il difetto denunciato, essa veniva sostituita e recapitata alla ditta produttrice, la quale comunicava poi all'opposta il suo perfetto funzionamento tant'è che tale serratura veniva utilizzata su altro portoncino".



I testi indotti da parte convenuta hanno, invece, confermato che ancora al momento della loro escussione ( *“tuttora”* ) *“il portoncino si bloccava e la porta non si apriva”*.

Tale assunto è stato però categoricamente smentito dalle risultanze della CTU.

Infatti il CTU officiato ha accertato che il vizio del blocco della serratura non è presente.

Non potrà, invece, tenersi conto dell'ulteriore valutazione effettuata dal CTU atteso che il quesito era espressamente circoscritto al blocco della serratura non essendo emersi ma ancor prima non essendo stati dall'opponente puntualmente allegati eventuali ulteriori vizi.

*Ad abundantiam* deve aggiungersi che la firma apposta alla dichiarazione di fine lavori a dire della stessa convenuta sia stata apposta *non dall'opponente* bensì dalla di lui madre con il che non si capisce come il sig. [REDACTED] possa *disconoscere la firma altrui*, cioè di altra persona fisica, di cui non è né erede, né avente causa (agli effetti dell'art. 214 c.p.c.).

Non ha poi trovato conforto neppure il prospettato ritardo nella posa dei serramenti atteso, da un lato, che non vi è prova che sia stato concordato tra le parti un termine essenziale per la consegna e posa dei serramenti e, dall'altro, risulta provato che l'eventuale dilatazione dei tempi per il completamento della fornitura e posa dei serramenti era stata determinata dall'omessa comunicazione delle variazioni di alcuni degli alloggiamenti effettuate in un momento successivo rispetto ai rilevamenti/ misurazioni ad opera del rappresentante della società convenuta ( sul punto si richiamano le dichiarazioni rese dal teste [REDACTED] e [REDACTED] ).

Quindi, tirando le fila, l'opposizione andrà rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.

In relazione alle istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni si richiama l'ordinanza 13.12.2019 che si conferma integralmente. Deve infine essere disatteso l'istanza avente ad oggetto l'ordine di esibizione in quanto superflua ai fini della decisione.

Le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza andranno poste a carico di parte attrice opponente così come le spese di CTU come liquidate in atti ( tenuto conto della doppia attività in relazione alla fase decisionale).

Parimenti le spese sostenute da parte convenuta per il consulente tecnico di parte ( sul punto *“le spese della consulenza di parte la quale ha natura di allegazione difensiva vanno ricomprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c.”* (cass. Civ. 3716/1980) andranno poste a carico di parte opponente ma, considerata la loro eccessività, potranno essere riconosciute nella complessiva somma di euro 500,00.

P.Q.M.



Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:

Rigetta l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 21/2019 emesso dal Tribunale di Novara;

Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 875,00 per fase studio, euro 740,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase per fase trattazione/istruttoria, euro 1.900,00 per fase decisionale, euro 32,50 per anticipazione oltre rimb. Fordet. Cpa e Iva di legge oltre euro 500,00 per spese di Ctp.

Pone definitivamente le spese di CTU come liquidate in atti a carico di parte attrice opponente.

Così deciso in Novara, 19 aprile 2023

Il Giudice Onorario  
(dr. ssa Monica Bellini)

